



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE

PQA V

Roma,

Assessorati Regionali delle Regioni e
PPAA
LORO SEDI

Organismi di Controllo
LORO SEDI

CAA
LORO SEDI

Associazioni di settore
LORO SEDI

p.c. ICQRF
SEDE

SIN
Roma

ISMEA
Roma

Oggetto: Istruzioni per la compilazione della notifica su SIB.

./.

In relazione alle nuove implementazioni del sistema ed alle richieste pervenute alla scrivente si riportano di seguito alcune indicazioni utili agli Enti ed Organismi in indirizzo ai fini della informatizzazione delle notifiche su SIB.

1. Al fine di agevolare la lettura delle informazioni a cruscotto (nella funzione gestione iter) si fa presente che le **date** indicate sono:

- la *data di presentazione*, che corrisponde alla data in cui è stata effettuata la stampa definitiva della notifica;

- la *data di consegna*, che corrisponde alla data in cui la notifica è stata rilasciata.

Nella stessa schermata lo stato "*presentata*" indica che la notifica è stata "*rilasciata*".

È in corso di realizzazione la revisione dei termini utilizzati e della modalità di presentazione delle informazioni presenti a cruscotto al fine di facilitarne la lettura.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la data in cui la notifica viene rilasciata individua la data di avvio del procedimento amministrativo e rappresenta la data a partire dalla quale decorrono i termini per i successivi adempimenti previsti dalla normativa nazionale. Detta data è indicata, in

maniera inequivocabile, sulla “ricevuta di accettazione” stampata a seguito del rilascio delle notifiche.

Al fine di consentire la corretta individuazione della data di rilascio la “ricevuta di accettazione” è ritenuta parte integrante della notifica e pertanto, **a partire dal 20 marzo 2013**, le notifiche cartacee inoltrate alle Amministrazioni devono essere corredate dalla suindicata ricevuta.

2. Cause di variazione: la variazione delle Unità Produttive è da intendersi come “*aumento o diminuzione del numero di attività*”; la variazione delle strutture (ivi compresa la struttura utilizzata come sede legale) è da intendersi come “*aumento o diminuzione superficie condotta*”.

3. Numero Progressivo e Unità Produttive: per maggiore chiarezza si riporta la definizione (art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08) dell’Unità Produttiva come “*l’insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione. L’operatore, in funzione dei tipi di produzione effettua la suddivisione delle risorse in UP. Ad ogni UP corrisponderà quindi un numero progressivo al quale si farà riferimento in tutte le successive sezioni.*”

4. Importatore esclusivo: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08 per importatore si intende *ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità.* Pertanto un operatore che svolga, in proprio o in conto terzi, qualsiasi altra attività, compreso il magazzinaggio, è da intendersi “importatore/preparatore” (BC) e non importatore esclusivo (C). Nella sezione “strutture” l’importatore esclusivo indica l’indirizzo dell’ufficio, indicando “ufficio” come utilizzo principale.

5. Dopo aver effettuato la compilazione e/o stampa e/o rilascio di una notifica è possibile compiere le seguenti azioni:

- **Cancellazione** (e/o annullamento): operazione effettuabile prima della stampa definitiva;
- **Rinuncia:** operazione effettuabile dopo il rilascio e prima della pubblicazione. In tal caso sarà possibile inserire una nuova notifica con un nuovo numero di protocollo
- **Recesso:** operazione effettuabile dopo la pubblicazione. In tal caso l’operatore è direttamente eliminato dall’elenco ma rimane visibile a cruscotto.

Sono in corso di implementazione le procedure per consentire anche la “**rettifica**” delle notifiche rilasciate che, a differenza della rinuncia, consentirà di mantenere la data di rilascio ai fini amministrativi (es.: calcolo del periodo di conversione, data di ingresso nel sistema biologico, etc.). Ai fini dell’ammissibilità della rettifica, come concordato, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- la rettifica deve riguardare una notifica già rilasciata;
- la rettifica deve essere formalmente corretta (stesso intestatario, “aggancio” corretto alla Notifica da rettificare, etc.);

- l'iter amministrativo della notifica che si intende rettificare deve essere ancora in corso (cioè non si può rettificare una Notifica pubblicata o alla quale è stato attribuito lo stato di "non valida").
- una volta rilasciata la "rettifica", la notifica iniziale risulterà "rettificata" e quindi visibile ai soggetti interessati (CAA, utente qualificato, Regioni e OdC competenti), ma non più modificabile. L'iter amministrativo riprenderà con la "rettifica" (quindi, formalmente, non se ne apre uno nuovo e non è necessaria un'altra marca da bollo).

Per la decorrenza dei termini di risposta (silenzio/assenso, etc.) da parte delle Amministrazioni e degli OdC si farà riferimento alla data di rilascio della "rettifica".

6. Uso del **cruscotto**: qualora, in relazione ad una notifica, risulti necessaria l'indicazione di validità da parte di più Amministrazioni (es. aziende con sedi in diverse Regioni), la notifica resterà nello stato di "rilasciata" (attualmente "presentata") finché tutte le Amministrazioni competenti non abbiano espresso lo stato di validità (o non validità). Gli stati attribuiti dalle diverse Amministrazioni competenti sono tuttavia visualizzabili in consultazione nella gestione dell'iter.

Si comunica altresì che sono disponibili sul SIB i report di monitoraggio per il settore Agricoltura Biologica. Per fruire del servizio l'utente deve richiedere al proprio responsabile delle utenze di essere abilitato al servizio "Strumenti di Monitoraggio". Appena la richiesta sarà evasa dal Servizio Gestione Utenti del SIAN, l'utente avrà visibilità del link "Strumenti di Monitoraggio" sul portale SIAN, sezione "STRUMENTI". L'accesso potrà essere abilitato agli utenti di Regioni, CAA e OdC, e sarà aperto in funzione dei dati di propria competenza. Le guide all'accesso e all'uso del servizio sono pubblicate sui siti www.sinab.it (sezione strumenti utili: informatizzazione) e www.sian.it. I report di monitoraggio saranno oggetto di periodico aggiornamento.

Con l'occasione si ritiene necessario richiamare l'attenzione dei destinatari della presente sul fatto che dalle schede allegate risulta che il numero delle notifiche rilasciate, e/o in compilazione, risulta estremamente ridotto in relazione alle notifiche attese, con notevoli differenze nello stato di avanzamento dei lavori nelle diverse aree territoriali.

A tal proposito corre l'obbligo di evidenziare che l'art. 2 del Decreto dipartimentale n. 6561 del 27 dicembre 2012 stabilisce espressamente il termine entro il quale gli operatori già iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica di inizio attività. Quest'ultimo termine, originariamente coincidente con il 31 dicembre 2012, è stato differito al 31 marzo 2013, da Decreto sopracitato. Trattandosi di termine perentorio, entro tale data tutti gli operatori devono aver adempiuto all'obbligo dell'informatizzazione, pena l'uscita dal sistema.

Ferma restando la massima disponibilità della scrivente nell'esame e risoluzione delle diverse problematiche di carattere tecnico si richiede la massima collaborazione degli Enti e Organismi in indirizzo affinché sia rispettato il termine del 30 marzo pv.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari